



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DEGLI INTERNATI ITALIANI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO TEDESCHI DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Art. 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle universita' nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale ex internati nei Lager nazisti (ANEI), l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest'ultima con funzioni di coordinamento. Le associazioni di cui al comma 2, con le medesime modalita' ivi previste, partecipano altresì alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.

Versione in vigore dal 31 gennaio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale
Estremi	Legge 13 gennaio 2025, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-degli-internati-italiani-nei-campi-di/art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it